

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 75

22 gennaio 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

**PROMOZIONE DEL "GIORNO DELLA LIBERTÀ" IN
EMILIA-ROMAGNA**

Oggetto assembleare n. 1944

Relazione

Colleghi Consiglieri !!!

Ci sono pagine della storia del XX secolo segnate da gravi ingiustizie e delitti che sono state causa di immenso dolore per l'uomo e che oggi è giusto ricordare. Fra queste spiccano le stragi, le deportazioni e le persecuzioni che, in nome del comunismo, sono state perpetrate particolarmente nell'ex Unione Sovietica, nell'Europa dell'Est e, anche, in altre parti del mondo ove i regimi comunisti si sono imposti con la dittatura, praticando la persecuzione sistematica degli oppositori.

Si calcola che siano state circa novanta milioni le vittime di un sistema, quello comunista, caratterizzato dall'oppressione e dalla violenza, dalle deportazioni, dalla negazione dei diritti umani e delle libertà politiche, civili e religiose. Di questi crimini si ebbe una testimonianza non sospetta quando un successore di Stalin, Nikita Krusciov, al XX Congresso del Partito comunista dell'Unione Sovietica, nel 1956, li denunciò pubblicamente confermando le informazioni già filtrate da tempo in occidente nel silenzio dei partiti comunisti locali.

Il muro di Berlino, che divise Berlino Ovest da Berlino Est, al momento della sua costruzione (1961) separò, apparentemente per sempre, famiglie e amicizie, gettando gli abitanti delle due metà delle città, dopo l'incredulità iniziale, nello sconforto e nella disperazione. La divisione di Berlino ebbe un forte impatto emotivo, sociale e culturale, non solo sui cittadini di Berlino e della Germania, ma anche tra quelli del resto del mondo.

Il muro di Berlino è stato, per oltre un quarto di secolo, il simbolo di un'Europa divisa. Quando il 9 novembre 1989, nel corso di una conferenza stampa, Günter Schabowski, Membro del Politburo del Partito di Unità Socialista di Germania (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - SED) e portavoce della DDR, annunciò: «è stata presa la decisione di aprire i posti di blocco» ed ancora «se sono stato informato correttamente quest'ordine diventa efficace immediatamente», un vero e proprio fiume umano si riversò sul muro della vergogna per abbatterlo, aprendosi così al mondo libero.

Dunque, quella notte indimenticabile, tra il 9 e 10 novembre del 1989, rappresenta un momento storico e, nel comune sentire di tutta Europa, la stagione della liberazione da un regime, quello comunista, che, imposto in tanti Stati di antica civiltà

e cultura, li aveva relegati nel sottosviluppo e allontanati dalla comune matrice europea.

La data dell'abbattimento del muro di Berlino, in ragione anche di questo disposto dalla legge 15 aprile 2005, n. 61, che ha istituito il «Giorno della libertà», è assunta a evento simbolo per la liberazione delle nazioni oppresse e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo.

Il presente progetto di legge vuole ribadire l'importanza e la centralità della ricorrenza del 9 novembre, «Giorno della libertà», anche per la nostra comunità regionale, fornendo al contempo quegli strumenti finanziari atti a dare piena attuazione al comma 2 dell'articolo unico della richiamata legge nazionale, in particolare per quanto attiene la realizzazione di momenti di approfondimento promossi dalle istituzioni scolastiche e rivolti alle giovani generazioni, tesi ad illustrare il valore della democrazia e della libertà, volti ad obiettivamente rappresentare i nefasti effetti dei totalitarismi passati e presenti.

L'articolo 1 definisce le finalità della presente legge.

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento, individuando nella Regione, nei Comuni e negli altri Enti pubblici, i soggetti deputati alla promozione annuale di cerimonie commemorative ufficiali dell'evento. Alle Università e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado è demandata, inoltre, la realizzazione

di specifici progetti volti a promuovere i valori sottesi alla ricorrenza che qui interessa presso le giovani generazioni.

L'articolo 3 prevede l'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, di un Programma pluriennale che individua le iniziative prioritarie destinate a degnamente celebrare il «Giorno della libertà», i criteri generali per il riparto annuale dei fondi, nonché le modalità di verifica del loro utilizzo in relazione alle spese sostenute. In ragione del predetto Programma, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di concessione, nonché la revoca, dei contributi.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie necessarie all'applicazione della legge. Per l'annualità 2016 le risorse assegnate sono fissate in euro 250.000,00 e sono rese disponibili attraverso una variazione al bilancio regionale, attingendo le risorse dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1, e destinandole alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1. Per le successive annualità la quantificazione del contributo verrà determinata con l'istituzione di apposito capitolo in sede di bilancio.

L'articolo 5 detta i termini per l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base dei principi ispiratori della legge 15 aprile 2005, n. 61, celebra il 9 novembre, ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, quale «Giorno della libertà».

2. In attuazione di quanto enunciato al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna promuovere annualmente cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della libertà, evidenziando con obiettività gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.

Art. 2*Ambito di intervento*

1. Nella ricorrenza del 9 novembre, la Regione, i Comuni, gli Enti pubblici organizzano cerimonie commemorative ufficiali nonché iniziative storiche e culturali.

2. Le pubbliche istituzioni, con specifico riferimento alle Università e agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono e realizzano specifici progetti per ricordare l'importanza civile e storica della liberazione dalla tirannide comunista.

3. Per l'attuazione delle iniziative e dei progetti di cui ai commi 1 e 2 la Regione assegna appositi contributi volti a coprire in modo sia parziale sia totale, gli oneri relativi alla loro realizzazione.

Art. 3*Programmazione degli interventi*

1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di pro-

grammazione a valenza pluriennale:

a) le priorità da osservarsi nell'ambito delle celebrazioni del «Giorno della libertà»;

b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale destinato alla celebrazione del «Giorno della libertà»;

c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate alla celebrazione del «Giorno della libertà».

2. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto deliberativo, le modalità di presentazione dei progetti, nonché quelle di erogazione ed eventuale revoca dei contributi di cui all'articolo 2, secondo le priorità stabilite dall'atto di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'anno 2016 lo stanziamento in spesa corrente di competenza per l'attuazione degli oneri derivanti dalla presente legge è individuato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a cui si provvede con le risorse stanziata alla Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1, provvedendo alla riduzione del medesimo importo dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1.

2. Per le successive annualità la Regione provvede istituendo un apposito fondo.

Art. 5*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BURERT.